Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 281

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 4 dicembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . . . . Pag. 4422

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1784.
**Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra** . . . . . . . Pag. 4422

LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1785.
**Istituzione del «Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta»** . . . . . . Pag. 4422

LEGGE 31 ottobre 1952, n. 1786.
**Ratifica del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente la corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado** . . . . . . Pag. 4423

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1787.
**Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia.** Pag. 4423

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1788.
**Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della 1ª Giunta Unrra-Casas** . . . . . . . . . . Pag. 4423

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1789.
**Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di capo di Gabinetto** . . . . . . . . . . . Pag. 4424

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1790.
**Ratifica del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra** . . . . . . . . . . . . Pag. 4424

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1791.
**Modificazioni al regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato** . . . . . . . . Pag. 4424

LEGGE 15 novembre 1952, n. 1792.
**Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, concernente la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo, e del Commissariato del turismo nonchè dei relativi ruoli organici** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4425

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un'area fabbricabile in Mantova. Pag. 4425

**Ministero dei lavori pubblici:**
Variante al piano di ricostruzione di Frosinone relativa alla sistemazione della piazza Campogiorni . . Pag. 4425
Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo lungo il torrente Bisagno in località Volpara del comune di Genova . . . . Pag. 4425

Ulteriore proroga del termine di esecuzione per l'attuazione del piano di ricostruzione di Borrello (Chieti). Pag. 4425

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Esito di ricorso. Pag. 4425

**Ministero del tesoro:**
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 4426

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 4426

Media dei cambi e dei titoli . Pag. 4427

**Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:**
Avviso di rettifica . . Pag. 4427

## CONCORSI ED ESAMI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1950 Pag. 4427

**Ministero della pubblica istruzione:** Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quattro posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « storia dell'arte » negli istituti d'arte (tabella B n. 5) Pag. 4427

**Prefettura di Messina:** Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina Pag. 4428

**Prefettura di Foggia:** Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Foggia al 30 novembre 1949 Pag. 4428

# RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto 2 febbraio 1952*
*Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1952*
*Registro n. 64 Presidenza, foglio n. 93*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

BRESSAN Cirillo di Bressan Anna da Schio (Vicenza), classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano combattente, già distintosi per dedizione alla causa e per ardimento, partecipava volontariamente e con estrema decisione ad un colpo di mano. Gravemente ferito, moriva alla sera stessa del conflitto. — Tonezza (Vicenza), 15 febbraio 1945.

**(5364)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1952, n. **1784**.

**Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fatto obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare la propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non rastrellati. All'uopo il Ministro per la pubblica istruzione disporrà che i provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie e secondarie inferiori sottoposte alla loro vigilanza, che periodicamente gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro mezzo idoneo, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.

Art. 2.

Chi, essendo a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi di ogni specie, non ne dà immediata comunicazione ai carabinieri o all'autorità di pubblica sicurezza più vicina o, in mancanza, al sindaco, è passibile della pena fino a sei mesi di reclusione, salve le maggiori comminate da altre leggi.

Art. 3.

Le autorità che hanno avuto notizia della presenza nella loro giurisdizione territoriale di esplosivi sono tenute ad avvertire senza indugio gli uffici preposti alla remozione ed intanto ad usare tutte le precauzioni (cartelli, piantonamenti, ecc.) affinchè da nessuno siano toccati.

Art. 4.

Tutti i Comuni d'Italia affiggeranno, più volte all'anno, manifesti con grafici forniti dal Ministero della difesa, nei quali metteranno in guardia i cittadini sul pericolo cui vanno incontro coloro che per diletto o per speculazione tentino di rimuovere gli ordigni esplosivi anzi detti, indicando anche le pene sancite dalla legge.

Art. 5.

La presente legge avrà la durata di cinque anni ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 26 ottobre 1952, n. **1785**.

**Istituzione del Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il « Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ».

Compito del Corpo è quello di assicurare, in pace ed in guerra, il funzionamento dei servizi prestati dalla Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello Stato.

Art. 2.

Le infermiere volontarie sono reclutate fra le infermiere munite di diploma rilasciato dalle scuole professionali riconosciute dallo Stato.

Art. 3.

Il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito.

Art. 4.

Alle infermiere volontarie le quali riportino in servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite, lesioni o infermità o subiscano aggravamento di esse, nonchè alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità derivi la morte, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra. Ai soli fini di tale applicazione le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

---

LEGGE 31 ottobre 1952, n. 1786.

**Ratifica del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente la corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1787.

**Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti: per il primo biennio, gli insegnamenti di chimica biologica e di microbiologia, e, per il terzo biennio, l'insegnamento di radiologia (semestrale).

Art. 2.

Agli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella sono aggiunti gli insegnamenti di statistica sanitaria, di reumatologia e di antropologia.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della Facoltà di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1952-53.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

---

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1788.

**Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della 1ª Giunta Unrra-Casas.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di L. 2.493.750.000 da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma generale di assistenza Unrra-Casas, 1ª Giunta.

Tale somma è amministrata dalla predetta 1ª Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.

Art. 2.

La 1ª Giunta del Casas, entro i limiti numerici fissati dalle tabelle organiche del personale approvate, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato Unrra-Casas, oltre ad assumere personale tecnico con contratto a termine, può avvalersi di personale dipendente dello Stato o degli enti pubblici.

La 1ª Giunta del Casas può ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno la concessione di opere da essa finanziate ai sensi dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

---

LEGGE 3 novembre 1952, n. **1789**.

**Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di capo di Gabinetto.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato o capo di Gabinetto sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi.

Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma precedente non dovranno in ogni caso essere più di due per ciascuna Forza armata.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi organici degli ufficiali della Marina militare, continuano ad applicarsi le norme concernenti il collocamento fuori dei quadri organici del segretario generale di detta Forza armata.

Art. 3.

Alla maggiore spesa, presunta in lire 5 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sarà fatto fronte con le somme già stanziate negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

---

LEGGE 3 novembre 1952, n. **1790**.

**Ratifica del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

---

LEGGE 3 novembre 1952, n. **1791**.

**Modificazioni al regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 265 del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipen-

denti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quale risulta modificato dall'articolo unico del regio decreto 23 marzo 1933, n. 338, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli 256 e 258 a 264, sono applicabili altresì al personale operaio militare dell'Esercito addetto alla custodia, manutenzione, allestimento e riparazione del materiale del gruppo C, di cui all'art. 307 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e che abbia conseguito la regolare nomina e copra un posto previsto dalle tabelle organiche del tempo di pace dell'Ente presso il quale presta servizio ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua di lire 9.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con le somme già stanziate nel capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53, e nel corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

---

LEGGE 15 novembre 1952, n. 1792.

**Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, concernente la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo, e del Commissariato del turismo nonchè dei relativi ruoli organici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 15 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un'area fabbricabile in Mantova.**

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 ottobre 1952 si autorizza l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare in comune alla Opera pia asili infantili Valentini Gonzaga e Strozzi di Mantova e agli Istituti ospedalieri di quella città, una area fabbricabile costituente la quota parte del compendio immobiliare proveniente dalla distrutta chiesa dei Filippini, di complessivi mq. 1315, sita in Mantova.

(5832)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Variante al piano di ricostruzione di Frosinone relativa alla sistemazione della piazza Campogiorni**

Con decreto Ministeriale 17 novembre 1952, n. 2820, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate, il progetto di variante al piano di ricostruzione di Frosinone, relativo alla sistemazione della piazza Campogiorni, vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'attuazione di detto progetto resta invariato il termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario di Frosinone, giusta i citati decreti Ministeriali 6 dicembre 1949 e 21 marzo 1951.

(5768)

**Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo lungo il torrente Bisagno in località Volpara del comune di Genova.**

Con decreto interministeriale 17 luglio 1952, n. 1176, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale, costituente un relitto d'alveo lungo il torrente Bisagno in località Volpara del comune di Genova della superficie di mq. 1045 ed indicata nella planimetria 22 agosto 1950, in scala 1:500, dell'Ufficio del genio civile di Genova che fa parte integrante del decreto stesso.

(5833)

**Ulteriore proroga del termine di esecuzione per l'attuazione del piano di ricostruzione di Borrello (Chieti)**

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1952, n. 3242, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Borrello, approvato con decreto Ministeriale 2 novembre 1948 e prorogato con decreto Ministeriale 31 ottobre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 2 novembre 1957.

(5891)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1952, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso prodotto dal ragioniere Fiore Ciro fu Giuseppe, tendente ad ottenere l'annullamento del provvedimento di licenziamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ovile nazionale di Foggia nella seduta del 1° dicembre 1950.

(5842)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| B. T. N. 4 %<br>Serie H-1 | 1927 | 380 — | Deantoni *Santina* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre. | Deantoni *Carolina, Santina, Maria* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 ottobre 1952

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(5473)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 20

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 226 — Data: 30 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Mastromonaco Domenico di Berardino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 508 — Data. 30 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Lonzi Michele fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 523 Data: 7 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Puchetti Pasquale di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 355 — Data: 26 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Sagrafena Lidia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data: 28 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Milanesi Danilo di Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 339 — Data: 5 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Bovi Giovanni fu Antenore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 3 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Fimiani Vito fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26255 — Data: 28 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Silvestro Roberto fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — Data: 16 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Marmora Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77-1429 — Data: 17 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Mascia Nicodemo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 377 — Data 8 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Basili Alfredo di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 743 — Data: 14 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Camilletti Vittorio di Gerardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 12 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Strozzi Renato fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5835 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Benigno Fiorenza di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 314 — Data: 28 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Bianchi Alfredo di Quinto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 novembre 1952

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(5900)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 259

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 3 dicembre 1952**

| | Dollaro U. S. A. | Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,90 | 641 — |
| » Firenze | 624,90 | 640 — |
| » Genova | 624,92 | 642,75 |
| » Milano | 624,95 | 641 — |
| » Napoli | 624,90 | 641 — |
| » Palermo | 624,90 | 642,25 |
| » Roma | 624,93 | 642 — |
| » Torino | 624,95 | 639 — |
| » Trieste | 624,90 | — |
| » Venezia | 624,90 | 642 — |

**Media dei titoli del 3 dicembre 1952**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 68,25 |
| Id 3,50 % 1902 | 67,30 |
| Id. 3 % lordo | 78 — |
| Id. 5 % 1935 | 98,80 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 78,375 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 72,45 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 94,075 |
| Id. 5 % 1936 | 92,65 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959). | 98,40 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960). | 98,425 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 98,35 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 3 dicembre 1952**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 641,50

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,83

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Avviso di rettifica**

Nel decreto del Ministro per il tesoro 3 novembre 1952 — che approva le modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1952, n. 267, alla prima riga del dispositivo leggasi « 52 » anzichè « 42 ».

(5938)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1950.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 30 dicembre 1950, n. 27302, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata è costituita come appresso:

*Presidente*:
Barbagallo dott. Gaetano, vice prefetto.

*Componenti*:
Pezzella dott. Gaetano, medico provinciale;
Jacarelli prof. Enrico, primario medico del civico ospedale di Macerata;
Marchini dott. Franco, primario chirurgo del civico ospedale di Recanati;
Valentini dott. Agenore, medico condotto.

*Segretario*:
Perri dott. Fernando.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 novembre 1952

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(5802)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quattro posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « storia dell'arte » negli istituti d'arte (tabella B n. 5).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a quattro posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della storia dell'arte negli istituti d'arte (tabella *B* n. 5);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a quattro posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della storia dell'arte negli istituti d'arte (tabella *B* n. 5), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Golzio Vincenzo fu Francesco punti 236 —
2. De Logu Giuseppe fu Giampiero » 230 —
3. Gombi Emilio fu Egisto » 200,90
4. Lupo Lorenzo di Michele » 159,50
5. Scarpa Attilio di Francesco » 147 —
6. Paruzzola Albino fu Beniamino » 101,75
7. Mazzini Franco fu Giampaolo » 93,50
8. Ragona Antonino di Vincenzo » 80,75

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *giugno* 1952
*Registro n.* 25, *foglio n.* 399. — BARONE.

(5919)

## PREFETTURA DI MESSINA

### Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 6996 del 17 maggio 1952, col qule si è proceduto alla dichiarazione dei veteritari vincitori delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1946;

Visto il decreto prefettizio n. 12935 del 1° ottobre 1952, col quale si è proceduto ad una prima variante alla dichiarazione dei vincitori di cui al precisato decreto n. 6996;

Considerato che alcuni veterinari, tacitamente o espressamente, hanno rinunziato alla condotta veterinaria loro assegnata;

Considerato che, quindi, bisogna provvedere alle ulteriori varianti necessarie nella dichiarazione dei vincitori;

Veduta la graduatoria di merito approvata con decreto prefettizio n. 6995 del 17 maggio 1952;

Visto l'ordine di preferenza espresso dai concorrenti e tenute presenti le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi rimaste vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Spinosa dott. Vincenzo: Tusa-Motta d'Affermo-Pettineo;
Nasello dott. Carmelo: San Pier Niceto-Condrò-Gualtieri Sicaminò;
Minuto dott. Saverio: Cesarò-San Teodoro;
Trombetta dott. Salvatore: Naso-Castell'Umberto;
Aiello dott. Vincenzo: Furnari-Oliveri-Falcone-Tripi.

Messina, addì 22 novembre 1952

*Il prefetto*: DI GIOVANNI

(5887)

## PREFETTURA DI FOGGIA

### Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Foggia al 30 novembre 1949.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Vista la graduatoria dei concorrenti ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Foggia al 30 novembre 1949, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 19 febbraio 1952 e dell'11 giugno 1952;

Visti gli articoli 2 della legge 1° marzo 1949, numeri 55, e 59 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè agli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di cui sopra è cenno:

1. Formica Filippo punti 67,72 su 150
2. Vinciguerra Gaetano » 60,00 »
3. Mascolo Raffaele » 52,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Foggia, addì 14 novembre 1952

*Il prefetto*: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 40055 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Foggia al 30 novembre 1949;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Formica Filippo fu Francesco è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Foggia al 30 novembre 1949 (consorzio San Marco in Lamis-Rignano Garganico).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 14 novembre 1952

*Il prefetto*: D'AIUTO

(5821)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.